

ORIGINALE



COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Del Reg. Data 29/06/2021

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

Si fa presente che tutti i Consiglieri presenti nonché il Sindaco, il Vicesindaco, se presente, ed il Segretario Generale partecipano alla seduta in modalità telematica in videoconferenza.

I Sig. **MANOLO GAROSI** nella sua qualità di SINDACO, e risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	Garosi Manolo	Si	
CONSIGLIERE	Lizzi Luigi	Si	
CONSIGLIERE	BIAGIOTTI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	Franci Cesare	Si	
CONSIGLIERE	MARINI EDOARDO	Si	
CONSIGLIERE	PALLECCHI LORENZO		Si
CONSIGLIERE	Quinti Enrico Maria	Si	
CONSIGLIERE	VEGNI ANGELA	Si	
CONSIGLIERE	LIO MARIA STEFANIA	Si	
CONSIGLIERE	MANGIAVACCHI VIRNO	Si	
CONSIGLIERE	Bernardini Giuliano		Si
VICE SINDACO	Colombini Giampietro	Si	

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **2**

Presiede il Sig. **MANOLO GAROSI** in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **ALESSANDRO CAFERRI**

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Essendosi già svolta la discussione nell'analisi della proposta ai punti 5 e 6 all'Ordine del giorno, si passa direttamente alla votazione.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Considerato il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare le modifiche regolamentari intervenute con delibera di consiglio comunale in questa medesima seduta;

Ritenuto per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, di stabilire:

- una riduzione pari al 100% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 1- 1 A – 2 limitatamente ai distributori di carburante, 3, 4 - 4 A - 4 C - 7 – 8 - 9 - 10 limitatamente a ferramenta, cartoleria, libreria, plurilicenza – 11 – 12 limitatamente a falegnami, idraulici e elettricisti - 13 - 15 A - 18 – 19 – 20, delle utenze che hanno presentato alla Prefettura di Siena la comunicazione di prosecuzione delle attività ai sensi dei DPCM del 22/03/20 e del 10/04/20 e delle utenze che non sono in regola con i pagamenti della tassa degli anni precedenti”.
- una riduzione pari al 6% della parte variabile e della parte fissa del tributo, a tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. **709.907,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:
FAVOREVOLI: 7 (GAROSI, BIAGIOTTI, FRANCI, LIZZI, MARINI, QUINTI E VEGNI)
CONTRARI: 2 (LIO E MANGIAVACCHI)
ASTENUTI: =

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2021, come risultanti da prospetto allegato per farne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, di stabilire:
 - una riduzione pari al 100% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 1- 1 A – 2 limitatamente ai distributori di carburante, 3, 4 - 4 A - 4 C - 7 – 8 - 9 - 10 limitatamente a ferramenta, cartoleria, libreria, plurilicenza – 11 – 12 limitatamente a falegnami, idraulici e elettricisti - 13 - 15 A - 18 – 19 – 20, delle utenze che hanno presentato alla Prefettura di Siena la comunicazione di prosecuzione delle attività ai sensi dei DPCM del 22/03/20 e del 10/04/20 e delle utenze che non sono in regola con i pagamenti della tassa degli anni precedenti".
 - una riduzione pari al 6% della parte variabile e della parte fissa del tributo, a tutte le utenze domestiche e non domestiche.
6. di dare atto che, come previsto dall'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Successivamente, ai sensi e per effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:
FAVOREVOLI: 7 (GAROSI, BIAGIOTTI, FRANCI, LIZZI, MARINI, QUINTI E VEGNI)
CONTRARI: 2 (LIO E MANGIAVACCHI)
ASTENUTI: =

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ATS Prot. in arrivo N.0004737 del 20-08-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO MANOLO GAROSI	IL SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRO CAFERRI
-------------------------------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALESSANDRO CAFERRI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Pienza ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ATS Prot. in arrivo N.0004737 del 20-08-2021

<i>Tariffe Domestiche Comune di PIENZA</i>				
	IMPORTI da piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non domestiche	
Parte fissa	429.493,74	257696,24	171797,49	
Parte variabile	280.413,27	162639,69	117773,57	
	709.907,00			
	TARIFFE 2021		Coefficienti Usati	
<i>Descrizione</i>	<i>FISSA</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>kc</i>	<i>kd</i>
Domestica 1 Componente	1,08330	49,00518	0,82	1,00
Domestica 2 Componente	1,20614	78,41053	0,92	1,60
Domestica 3 Componente	1,35133	98,01037	1,03	2,00
Domestica 4 Componente	1,45184	107,80470	1,10	2,20
Domestica 5 Componente	1,54118	142,11280	1,17	2,90
Domestica 6 o più Componente	1,59702	166,61539	1,21	3,40
Pertinenza 1 Componente	1,08330	0,00000		
Pertinenza 2 Componente	1,20614	0,00000		
Pertinenza 3 Componente	1,35133	0,00000		
Pertinenza 4 Componente	1,45184	0,00000		
Pertinenza 5 Componente	1,54118	0,00000		
Pertinenza 6 o più Componente	1,59702	0,00000		

COMUNE DI PIENZA - AOCPZ - REG_UFFICIALE - 0008346 - Uscita - 20/08/2021 - 09:35

Tariffe NON Domestiche Comune di PIENZA

	IMPORTI da piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non domestiche
Parte fissa	429.493,74	257696,24	171797,49
Parte variabile	280.413,27	162639,69	117773,57
	709.907,00		

Descrizione	TARIFFE 2021		Coefficienti Usati	
	FISSA	VARIABILE	kc	kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,98790	0,85994	0,50	4,28
Campeggi, distributori carburanti	3,08237	1,31782	0,78	6,58
Stabilimenti balneari	2,08842	0,89344	0,53	4,48
Esposizioni, autosaloni	1,42950	0,61424	0,36	3,06
Alberghi con ristorante	4,05398	2,13309	1,02	10,66
Alberghi senza ristorante	2,59098	1,28432	0,65	6,38
Case di cura e riposo	3,76362	1,60819	0,95	8,04
Uffici, agenzie, studi professionali	3,67427	1,57469	0,93	7,87
Banche e istituti di credito	3,18288	1,36250	0,80	6,78
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	3,89763	1,67520	0,98	8,33
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,41741	1,46301	0,86	7,31
idraulico, fabbr	2,70266	1,15030	0,68	5,75
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,66310	1,79805	0,92	8,96
Attività industriali con capannoni di produzione	1,67520	1,10563	0,42	5,54
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,11075	0,89344	0,53	4,47
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,92371	10,36390	5,01	51,66
Bar, caffè, pasticceria	15,23315	8,01862	3,83	39,97
formaggi	9,09075	3,88646	2,29	19,39
Plurilicenze alimentari e/o miste	7,00234	3,00419	1,76	14,98
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	26,17779	11,22384	6,58	55,94
Discoteche, night club	5,12611	2,20010	1,29	10,97
Magazzini	0,91578	0,39088	0,23	1,95
Agriturismi con ristorante	4,05398	1,74221	1,02	8,66
Agriturismi senza ristorante	2,59098	1,28432	0,65	6,38
Strutture ricettive che somministrano solo colazione	2,98186	1,10563	0,75	5,52
alimentari	3,06003	1,32899	0,77	6,60